



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2017, proposto da:
Consorzio FU.G.I.S.T., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Biagini, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Monte Zebio, 30;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Poli, 29;

nei confronti di

S.M.A. Campania s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio eletto presso lo studio Rocco Marsiglia, in Roma, via delle Milizie, 138;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione III, n. 05509/2016, resa tra le parti, concernente l'affidamento alla S.M.A. Campania s.p.a. del servizio di gestione dell'impianto di depurazione di Napoli est.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della S.M.A. Campania s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2017 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Corsini, su delega dell'avvocato Biagini, Imparato, su delega dell'avvocato Marzocchella, e Perone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto primo luglio 2017, n. 414, il Dirigente del Dipartimento della salute e delle risorse naturali della Regione Campania ha disposto di affidare, con decorrenza dalla medesima data, il servizio di gestione dell'impianto di depurazione di Napoli est alla S.M.A. Campania s.p.a. (società in *house* della suddetta Regione).

Il Consorzio FU.G.I.S.T., che, tramite la propria consorziata T.M.E. Termomeccanica Ecologia s.p.a., aveva gestito sino ad allora il servizio, ha ritenuto illegittimo il decreto, per cui lo ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania – Napoli, il quale, con sentenza 28 novembre 2016, n. 5509, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Consorzio FU.G.I.S.T.

Per resistere all'appello si sono costituite in giudizio la Regione Campania e la S.M.A. Campania.

Con successive memorie il Consorzio FU.G.I.S.T. e la S.M.A. Campania hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2017, la causa è passata in decisione.

Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Consorzio FU.G.I.S.T. rilevando, tra l'altro, che nessuna censura era <<stata dedotta avverso la motivazione sostanziale che ha indotto l'Amministrazione regionale ad optare per la gestione in house providing del servizio afferente il depuratore di Napoli est ed incentrata, come si desume dalle premesse del decreto gravato, nella contrazione delle spese generali che la gestione del depuratore e dei collettori de quibus comportato rispetto al 15% riconosciuto al Consorzio Fugist nonché nell'elisione dell'utile di impresa riconosciuto, nella misura del 10%, al predetto Consorzio ricorrente fino al 30.6.2016.

Sul punto, infatti, il ricorrente ha genericamente contestato unicamente la carenza di requisiti di esperienza e professionalità in capo alla S.M.A. Campania nella gestione di impianti depuratori, ma non ha spiegato censure avverso l'addotto risparmio di risorse che deriverebbe, secondo il decreto impugnato, dall'**affidamento in house** della gestione dell'impianto di depurazione di Napoli Est.

Il Tribunale è, dunque, al cospetto di un provvedimento sussumibile nel novero dei c.d. provvedimenti plurimotivati, ossia fondati su più motivi, ciascuno dei quali idoneo a giustificare la decisione assunta dall'amministrazione, ragion per cui nel caso, come quello all'esame, di provvedimento plurimotivato, la giurisprudenza è costante nell'affermare che "allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l'accertamento dell'inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30.5.2005, n. 2767; in termini anche T.A.R. Liguria, Sez. I, 17.3.2006, n. 252; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 28.6.2010, n. 456) soccorrendo, infatti, "al riguardo il consolidato principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna

delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall'annullamento” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5.7.2010, n. 4243).

Anche la Sezione si è posta negli stessi sensi (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, 9.7.2012 n. 3300 e T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, 27.9.2013 n. 4450) e più di recente ha ribadito che “In caso di provvedimento plurimotivato, il rigetto di doglianza volta a contestare una delle ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall'autonomo motivo riconosciuto sussistente” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. III, 22/10/2015, n. 4972) ed inattaccabile>>.

Il trascritto capo della sentenza è censurato col terzo motivo d'appello con cui si deduce che, sulla base della delibera della Giunta regionale n. 4618 del 2001, l'appellante avrebbe dovuto conservare la gestione del servizio sino all'individuazione, mediante pubblica gara, del nuovo affidatario, per cui, il richiamo alla presunta convenienza economica dell'**affidamento in house** alla S.M.A. Campania, risulterebbe “del tutto eccentrico” rispetto alla ragione che avrebbe indotto la Regione a provvedere, ovvero l'asserita volontà del Consorzio F.U.G.I.S.T. di non proseguire nella gestione dell'impianto. Conseguentemente, la ravvisata convenienza economica non costituirebbe motivazione del provvedimento gravato.

Il motivo non merita accoglimento.

La circostanza che la Regione, nel decidere di adottare l'impugnato decreto dirigenziale n. 414 del 2016, abbia tratto spunto dalla volontà, effettiva o presunta, del Consorzio F.U.G.I.S.T. di non proseguire nella gestione dell'impianto, è priva di rilievo ai fini di causa. Ciò che conta è che il suddetto provvedimento si basa anche

sulla riscontrata convenienza economica dell'affidamento del servizio alla S.M.A. Campania.

Nella parte motiva del menzionato decreto, a cui fa rinvio il dispositivo, si legge, infatti: <<Ritenuto che:

g) la SMA Campania ... ha rappresentato l'economicità della sua gestione derivante dalla contrazione delle spese generali rispetto al 15% riconosciuto al Consorzio Fu.G.I.S.T., nonché l'esclusione dell'utile di impresa nella misura del 10% sino al 30.06.2016 riconosciuto al medesimo Consorzio Fu.G.I.S.T.;

Preso atto:

b) della conferma da parte della Sma Campania ... di subentrare nella gestione dell'impianto di depurazione ... con condizioni meno onerose per la Regione Campania, tenuto conto della contrazione delle spese generali rispetto al 15% riconosciuto sino a oggi al Consorzio Fu.G.I.S.T., nonché dell'esclusione dell'utile di impresa nella misura del 10% ... riconosciuto al medesimo Consorzio Fu.G.I.S.T.>>.

Non è dubbio, quindi, che la scelta del nuovo affidatario del servizio si basi anche sull'autonomo motivo concernente la convenienza economica dell'operazione.

La mancata prospettazione di specifiche censure contro tale aspetto della motivazione, da sola idonea a sorreggere la determinazione assunta, rende il ricorso di primo grado inammissibile, come ben rilevato dal giudice di prime cure.

L'appello va, pertanto, respinto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle appellate, liquidandole forfettariamente in complessivi € 5.000/00 (cinquemila) *pro parte*, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Federico Di Matteo, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Maggio

IL PRESIDENTE
Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO